



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 193 DEL 4 dicembre 2000



A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) CAMPIONATO DI SERIE A TIM

Gare del 2 e 3 dicembre 2000 – Nona giornata andata

Bologna-Vicenza 1-1
Internazionale-Juventus 2-2
Lazio-Reggina 2-0
Lecce-Fiorentina 1-1
Napoli-Bari 1-0
Parma-Atalanta 2-0
Perugia-Roma 0-0
Udinese-Milan 0-1
Verona-Brescia 2-1.

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio Martina, nel corso della riunione del 4 dicembre 2000, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

1) CAMPIONATO DI SERIE A TIM

Gare del 2 e 3 dicembre 2000 – Nona giornata andata

Gara Soc. Napoli – Soc. Bari

Il Giudice Sportivo

letto il rapporto degli Assistenti;
rilevato che:

- nell'arco della gara sostenitori della Soc. Napoli facevano esplodere quattro bombe carta con notevole fragore;
- al 27° del primo tempo, scagliavano contro un Assistente quattro bottiglie in plastica piene di coca cola e tre bottigliette in vetro piene di birra, una delle quali passava a poca distanza dal collaboratore arbitrale;
- al 45° del secondo tempo lanciavano dallo stesso settore e contro il medesimo Assistente tre bottiglie in plastica piene di coca cola e due bottigliette in vetro piene di birra. Una di queste ultime colpiva l'Assistente in zona scapolo-omerale destra, facendo cadere a terra l'Ufficiale di gara, provocandogli intenso dolore accompagnato da una sensazione di prolungato disturbo per la mobilità di un dito della mano. Il collaboratore dell'arbitro doveva ricorrere all'intervento dei sanitari e poteva riprendere dopo breve interruzione la sua posizione in campo;

Osserva:

la condotta dei sostenitori della Soc. Napoli assume carattere di rilevante gravità perché essa ha posto in concreto pericolo l'incolumità di un Assistente.

Vanno sottolineati, al riguardo, alcuni profili.

Il primo concerne la reiterazione del lancio di oggetti, avvenuta al 27° del primo tempo e al 45° del secondo tempo.

Va poi rimarcata la natura degli oggetti stessi: bottiglie in vetro piene di liquido, idonee a provocare gravi conseguenze lesive, per effetto del peso e della natura dell'oggetto, nonché della distanza del lancio.

Non occorrono parole per illustrare la pericolosità di una bottiglia di vetro che, infrangendosi contro il bersaglio, è in grado di cagionare ferite anche assai rilevanti.

In terzo luogo va segnalato che una di queste bottiglie raggiunse l'Assistente, cagionandogli significativi esiti lesivi in una zona del corpo non lontana dal capo, e quindi particolarmente esposta a ben più gravi conseguenze per l'integrità fisica.

La condotta sopra descritta denota una irresponsabile propensione a comportamenti violenti da parte di una frangia di sostenitori della Soc. Napoli, in spregio ad elementari regole di rispetto per l'incolumità di tutti i soggetti – atleti ed ufficiali di gara – partecipanti alla competizione.

Tale tipo di condotta si è già più volte manifestato nell'ancor breve corso dell'attuale stagione sportiva, tanto che la Soc. Napoli ha già ricevuto numerose sanzioni a titolo di responsabilità oggettiva per comportamenti di propri sostenitori, analoghi a quello oggi in esame.

In particolare, con sanzione del 24/10 u.s. è stato punito un lancio di bottiglie in plastica contro un Assistente; in data 1/10 e 21/11 u.s. la società è stata punita per lancio di bottiglie in campo (nel secondo caso indirizzate anche contro un calciatore avversario).

Va poi ricordato che, con provvedimenti del 17/10 e del 2/11 u.s., sono stati sanzionati lanci di fumogeni verso settori degli spalti occupati da sostenitori avversari.

Di evidenza, il ripetersi di tali sconsiderate condotte costituisce indice sintomatico, da un lato, di una preordinata ostinazione ad opera di questa parte di sostenitori nel commettere pericolose azioni di violenza e, dall'altro lato, prova della non adeguata afflittività della sola sanzione pecuniaria, per reprimere e prevenire comportamenti rischiosi ed indisciplinati.

Alla luce delle considerazioni ora svolte, appare quindi sanzione adeguata ai fatti sopra riferiti, che hanno messo in serio pericolo l'incolumità di uno degli Ufficiali di gara, la squalifica del campo per una giornata effettiva di gara.

P.Q.M.

Delibera di infliggere alla **Soc. Napoli** :

- La squalifica del campo di giuoco **per una giornata effettiva di gara.**

Trasmette gli atti al Comitato di Presidenza della Lega Nazionale Professionisti per i provvedimenti di competenza.

°/°/°/°/°/°/°/°

Gara Soc. Internazionale – Soc. Juventus

Il Giudice Sportivo,

ricevuta tempestiva segnalazione dal Procuratore Federale ex art. 9 comma 3 ter C.G.S., relativamente alla condotta del calciatore **Montero Paolo** (Soc. Juventus),

esaminata la documentazione filmata, rispondente ai requisiti tecnici indicati dalla norma sopra citata;

osserva:

le immagini evidenziano che al 37° del primo tempo stava per essere battuto un calcio d'angolo da parte dell'Internazionale, e numerosi calciatori di entrambe le squadre si trovavano all'interno dell'area di rigore della Juventus, in attesa che il pallone venisse calciato.

In questo frangente, il calciatore Montero colpiva con la mano destra chiusa a pugno il calciatore Di Biagio (Soc. Internazionale) sul lato destro del viso. Battuto il calcio d'angolo, l'azione si sviluppava e si concludeva regolarmente. Senza soluzione di continuità, Di Biagio si avvicinava all'Arbitro, protestando per la scorrettezza subita; le proteste erano reiterate; l'Arbitro non adottava provvedimenti di sorta.

Nel caso di specie ricorrono i presupposti per l'utilizzazione della prova televisiva.

Il comportamento del calciatore Montero è certamente sfuggito all'attenzione dell'Arbitro e dei suoi collaboratori. Ciò risulta chiaramente dalle immagini che dimostrano come il fatto si sia svolto al di fuori del campo visivo dell'Arbitro, il quale, in quel momento, stava osservando la posizione di altri calciatori all'interno dell'area di rigore e non poteva percepire il gesto del Montero, collocato in un punto obliquo rispetto al campo visivo del Direttore di gara.

La circostanza è stata confermata dall'Arbitro, interpellato in data odierna da questo Giudice.

Il fatto è avvenuto a giuoco fermo.

Le immagini dimostrano che Montero inferse il pugno all'avversario pochi istanti prima che il calciatore Recoba calciasse il pallone dalla bandierina. La palla non era stata quindi ancora rimessa in giuoco.

Anche qualora si volessero ricomprendere nel concetto di azione in svolgimento gli istanti immediatamente precedenti all'esecuzione del calcio d'angolo, certamente la condotta del Montero avvenne in un punto lontano dall'azione stessa: lontananza sia in senso fisico, per i metri che dividevano la bandierina del calcio d'angolo dal punto in cui si trovavano Montero e Di Biagio, sia in senso logico, perché appunto il pallone non era stato ancora calciato e in quel frangente Montero e Di Biagio non potevano considerarsi quali protagonisti attivi di un'azione in svolgimento.

Il fatto compiuto dal Montero presenta carattere di eccezionale gravità, secondo i consolidati parametri interpretativi adottati dagli Organi della disciplina sportiva, in sede di applicazione dell'art. 9 comma 3 ter C.G.S.

In primo luogo va considerata la modalità con la quale il pugno venne inferto da Montero, da posizione laterale ed a brevissima distanza rispetto all'avversario: circostanze che impedivano una possibilità di difesa da parte del calciatore colpito, che non poteva non essere colto di sorpresa dall'iniziativa del Montero.

In secondo luogo, la zona del viso raggiunta dal pugno: la parte laterale superiore destra della guancia, prossima alla zona temporale.

Le immagini esaminate dal Giudice, con particolare riferimento a quelle specificamente destinate a documentare l'episodio e riprodotte quale integrazione alla ripresa filmata del primo tempo della gara, effettuata dall'emittente Telepiù, evidenziano che per effetto del colpo ricevuto sul lato destro del volto, il calciatore Di Biagio subì un se pur lieve scuotimento del capo con correlato movimento della mandibola.

Da ultimo va osservato, a dimostrazione della censurabilità – superiore all'ordinario – della condotta posta in essere dal Montero, che essa fu realizzata con modalità tali da sottrarsi (come in effetti avvenne) alla percezione visiva del Direttore di gara.

Alla luce delle considerazioni svolte si deve quindi concludere che sono processualmente utilizzabili in sede disciplinare le immagini televisive quale prova del gesto violento commesso dal calciatore **Montero Paolo**, essendosi realizzate nella fattispecie tutte le condizioni richieste dalla norma ex art. 9 comma 3 ter C.G.S.

Sanzione adeguata alla gravità del gesto risulta la squalifica per tre giornate effettive di gara.

Si è trattato, infatti, di un atto di violenza avvenuto a giuoco fermo e comunque in un contesto nel quale **Montero e Di Biagio** non erano protagonisti attivi di un'azione in svolgimento finalizzata al controllo del pallone.

Le già ricordate modalità, con le quali l'atto fu compiuto, denotano, oltre all'intenzionalità del gesto, anche un'attenzione a conseguire l'impunità del gesto stesso.

Va al contempo segnalato, come dimostrano le stesse immagini televisive, che il **Di Biagio** non subì pregiudizio fisico di sorta, tanto da continuare la sua partecipazione al giuoco senza alcuna, nemmeno temporanea, interruzione.

P.Q.M.

Delibera di infliggere al calciatore **Montero Paolo** (Soc. **Juventus**) la squalifica per **tre** giornate effettive di gara.

o/o/o/o/o/o/o/o

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA`

Ammenda di L. 60.000.000 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, al 4° del secondo tempo, lanciato due fumogeni sul terreno di giuoco; per avere, per tutto l'arco dell'incontro, lanciato dal settore retrostante la posizione di un Assistente, un numero elevatissimo di bottigliette in plastica piene e parzialmente piene (nell'ordine di alcune centinaia), tre aste in ferro, accendini, monete, e per aver scagliato fumogeni e fatto esplodere petardi, così provocando una situazione di rilevante disturbo per il collaboratore dell'arbitro nell'espletamento delle sue mansioni; recidiva.

Ammenda di L. 20.000.000 : alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere suoi sostenitori effettuato fitto lancio di agrumi sul terreno di giuoco, così concorrendo a provocare un ritardo di cinque minuti dell'inizio della partita; per aver lanciato, al 19° del primo tempo, tre bottigliette in plastica, parzialmente piene d'acqua, verso il terreno di giuoco, colpendo di striscio con una di esse un Assistente ad un orecchio; per avere lanciato, al 47° del secondo tempo, quattro bottigliette in plastica, parzialmente piene d'acqua e tre accendini, che cadevano nei pressi di un Assistente.

Ammenda di L. 12.000.000 : alla Soc. **ATALANTA** per avere suoi sostenitori, all'8° del primo tempo, fatto esplodere con notevole fragore un petardo nel recinto di giuoco; per aver ripetuto identica condotta all'inizio del secondo tempo; per aver lanciato, durante il secondo tempo, due fumogeni accesi sul terreno di giuoco; recidiva specifica reiterata.

Ammenda di L. 8.000.000 : alla Soc. **BRESCIA** per avere suoi sostenitori, al 39° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco due fumogeni, così costringendo l'Arbitro a interrompere la partita per circa un minuto; recidiva specifica.

Ammenda di L. 8.000.000 : alla Soc. **VERONA** per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio dell'incontro e con le squadre già schierate in campo, lanciato cinque fumogeni, taluni sulla pista di atletica, taluni sul terreno di giuoco, anche in prossimità dei calciatori della squadra avversaria.

Ammenda di L. 7.000.000 : alla Soc. **JUVENTUS** per avere suoi sostenitori effettuato fitto lancio di agrumi sul terreno di giuoco, così concorrendo a determinare un ritardo di circa cinque minuti dell'inizio della gara.

Ammenda di L. 6.000.000 : alla Soc. **LAZIO** per avere suoi sostenitori, al 4° minuto del primo tempo, scagliato verso un Assistente una bottiglia piena d'acqua, che sfiorava il collaboratore dell'arbitro al capo, senza colpirlo.

Ammenda di L. 5.000.000 : alla Soc. **PERUGIA** per avere suoi sostenitori, al 30° del secondo tempo, lanciato due fumogeni sul terreno di giuoco; recidiva.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE

CANEIRA Marco (Reggina): per avere commesso un intervento falloso su un avversario lanciato a rete; per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Prima sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BLASI Manuele (Perugia): per doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CROVARI Federico (Vicenza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI L. 2.000.000

NESTA Alessandro (Lazio); sanzione aggravata perché capitano della squadra (Terza sanzione).

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI L. 2.000.000

RUI COSTA Manuel (Fiorentina); sanzione aggravata perché capitano della squadra (Seconda sanzione).

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

OSMANOVSKI Yksel (Bari)
VIERI Christian (Internazionale).

PRIMA SANZIONE

PAGANIN Massimo (Atalanta).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

COLUCCI Giuseppe (Verona)
COMOTTO Gian Luca (Vicenza)
DAL CANTO Alessandro (Vicenza)
DI LIVIO Angelo (Fiorentina).

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

MAZZOLA Sandro (Verona).

QUINTA SANZIONE

FERRARI Matteo (Internazionale)
PETRUZZI Fabio (Brescia).

SECONDA SANZIONE

AMORUSO Nicola (Napoli)
APOLLONI Luigi (Verona)
BERNINI Andrea (Reggina)
DAVIDS Edgar Steven (Juventus)
JUGOVIC Vladimir (Internazionale)
MARESCA Enzo (Bologna)
MATERAZZI Marco (Perugia)

ODDO Massimo (Verona)
ROSSITTO Fabio (Fiorentina)
TACCHINARDI Alessio (Juventus)
TEDESCO Giacomo (Napoli)
YLLANA Andres (Brescia)
ZENONI Damiano (Atalanta).

PRIMA SANZIONE

HELVEG Thomas (Milan)
MANGONE Amedeo (Roma)
MORABITO Giovanni (Reggina)
VIALI William (Lecce).

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

BIRINDELLI Alessandro (Juventus)
FILIPPINI Emanuele (Brescia).

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

BELLINI Gianpaolo (Atalanta)
FILIPPINI Antonio (Brescia)
MAZZANTINI Andrea (Perugia).

PRIMA SANZIONE

ROSSI Maurizio (Vicenza).

c) **ALLENATORI**

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI L. 3.000.000

MONDONICO Emiliano (Napoli): perchè, più volte nel corso della partita, disattendendo gli inviti del Quarto Ufficiale ad una condotta più disciplinata oltrepassava i limiti dell'area tecnica entrando in tre occasioni anche sul terreno di giuoco; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

Il Giudice Sportivo: *dott. Maurizio Laudi*

" " "

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 14 dicembre 2000.

PUBBLICATO IN MILANO IL 4 DICEMBRE 2000

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro